



ATTO N. 1126

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1615 del 19/12/2012)

“ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA L.R. 04/04/2012, N. 7 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2012 IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI)”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 14/01/2013*

Trasmesso alla I e II Commissione Consiliare Permanente il 14/01/2013



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 1615 DEL 19/12/2012

OGGETTO: Integrazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n.7 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali."

| | | PRESENZE |
|-------------------|------------------------------|----------|
| Marini Catuscia | Presidente della Giunta | Assente |
| Casciari Carla | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Bracco Fabrizio | Componente della Giunta | Presente |
| Cecchini Fernanda | Componente della Giunta | Presente |
| Riommi Vincenzo | Componente della Giunta | Assente |
| Rometti Silvano | Componente della Giunta | Presente |
| Rossi Gianluca | Componente della Giunta | Presente |
| Tomassoni Franco | Componente della Giunta | Assente |
| Vinti Stefano | Componente della Giunta | Presente |

Presidente: Carla Casciari

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Integrazioni della legge regionale 4 aprile 2012, n.7" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Silvano Rometti avente ad oggetto: "Integrazioni della legge regionale 4 aprile 2012, n.7";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;


A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Integrazioni della legge regionale 4 aprile 2012, n.7", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Silvano Rometti al fine di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: *Integrazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n.7 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali."*

RELAZIONE

L'articolo 5 della l.r. 4 aprile 2012 n.7 - "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali*" - ha introdotto norme volte a consentire la prosecuzione di attività di cava in esercizio al 31/12/2011.

Nello specifico, il comma 1 ha previsto la possibilità di prorogare per ulteriori 2 anni rispetto alla norma vigente le autorizzazioni vigenti alla data del 31/12/2011 e per le quali sia in corso ovvero si sia concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava. Ciò è da correlare sia alla imprevista durata delle procedure di riconoscimento di giacimento, sia alla durata della fase autorizzativa, eventualmente comprensiva anche della VIA, successiva al riconoscimento del giacimento stesso, sia alla crisi economica congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni nella produzione di materiali. In tal modo le attività che hanno in corso una procedura di riconoscimento di giacimento ovvero una procedura autorizzativa a valle del giacimento possono continuare nell'attività di coltivazione senza soluzione di continuità.


Il comma 2 ha previsto per tutte quelle attività autorizzate con autorizzazioni vigenti ed in esercizio al 31/12/2011, per le quali non è stato richiesto il riconoscimento di giacimento la possibilità di concludersi anche se hanno subito una drastica riduzione nella produzione, grazie alla possibilità di ulteriore proroga, da rilasciare nei modi stabiliti all'art.8 comma 4 della l.r.2/2000, ovvero di ulteriore autorizzazione, da rilasciare secondo il procedimento di cui all'art.7 della l.r. 2/2000, nel rispetto del volume e della superficie già autorizzate.

L'introduzione di tale disposto normativo è connessa alla grave crisi economica globale che continua ad avere forti contraccolpi anche sul settore estrattivo, strettamente connesso ad altri settori produttivi (quali, ad esempio, l'industria edilizia, le "grandi opere", l'industria plastica e chimica. Ciò determina anche il sopraggiungere della scadenza temporale dei termini delle autorizzazioni pure a fronte di ingenti quantità di materiale ancora non estratte.

Con i commi 1 e 2 dell'art.5 si è evitato il rischio che alcune attività economiche potessero subire interruzioni a causa della mancata conclusione dei procedimenti di riconoscimento di giacimento e a causa della scadenza dei termini temporali dell'autorizzazione.

Il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 30/05/2012, stabiliva l'impugnativa della citata legge regionale n. 7/2012 per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 5 commi 1 e 2. Le motivazioni dell'impugnativa sono connesse ad un ritenuto contrasto con la disposizione della direttiva del 27 giugno 1985/337/CEE e s.m.i., concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), e conseguentemente con la vigente normativa nazionale di settore recata dal d.lgs. 152/06, in quanto le norme impugnate consentirebbero che le autorizzazioni in scadenza siano di fatto rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura di natura ambientale. Ciò determinerebbe la violazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s) e IV, punto 8, lettera i), dello stesso d.lgs. 152/06 e s.m.i..

La norma presenterebbe quindi profili di illegittimità sotto un duplice aspetto e cioè con riferimento all'art. 117, comma 1 della Costituzione in quanto detterebbe disposizioni difformi dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia, ed al comma 2, lett. s) del medesimo art. 117, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Invero, la norma impugnata non ha affatto l'obiettivo di prevedere ne' un rinnovo automatico delle autorizzazioni di cava, ne' l'elusione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tale norma prevede la possibilità di ulteriore proroga per un periodo non superiore a 2 anni nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati secondo le procedure amministrative stabilite dall'art.8 della vigente legge regionale 2/2000. Giova sottolineare che le attività autorizzate ai sensi di tale norma hanno tutte subito le procedure di valutazione di impatto ambientale. La proroga riguarda quindi esclusivamente progetti che hanno già ottenuto favorevoli giudizi di compatibilità ambientale, ma che a fronte della grave crisi economica e della conseguente forte riduzione della attività estrattiva, non sono stati completati.

Come noto, difatti, tutte le attività estrattive sono sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VIA, giusto disposto p.to 8 let. i dell'All.IV del D. Lgs. 152/2006. Ove però l'attività dovesse avere una estensione superiore a 20 Ha ovvero una produzione superiore a 500.000 m³/anno, il progetto definitivo è sottoposto direttamente a Valutazione di Impatto Ambientale (All. III, let.s).

Per il combinato disposto di quanto sopra richiamato con l'art.10 (ambito di applicazione) comma 2 della L.R.12/2010, sono sottoposte direttamente a procedura di VIA anche le nuove attività estrattive che ricadano, anche parzialmente, all'interno delle Aree Naturali Protette, dei Siti Natura 2000 e delle Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Per le attività estrattive esistenti che ricadano anche parzialmente entro le aree sopra elencate, i limiti di cui all'All.III let. s sono ridotti del 50%.


Il comma 3 dello stesso articolo 5, non oggetto di impugnativa, inoltre ha stabilito che la durata di validità del giudizio di compatibilità ambientale per le istanze di VIA presentate nel periodo compreso tra il 23/04/1998 ed il 12/02/2008 è da intendersi pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe.

Anche ove sussistessero ancora oggi autorizzazioni rilasciate in forza della previgente normativa e precedenti all'entrata in vigore del DPR 12 aprile 1996 in merito alle disposizioni in materia di VIA (prima applicazione della citata direttiva 85/337/CEE), nell'ambito dell'autonomo procedimento di proroga previsto dalla legge, il comune, nel rispetto del principio giuridico del *tempus regit actum* avrebbe dovuto comunque verificare il rispetto di un valido provvedimento di VIA.

Al fine però di eliminare i dubbi che hanno portato all'impugnazione della norma citata, si ritiene opportuno integrare l'art. 5 della l.r. 7/2012 con l'introduzione di un comma (2bis).

La modifica che viene proposta prevede esplicitamente che l'atto di proroga biennale, tanto per le autorizzazioni vigenti alla data del 31/12/2011 e per le quali sia in corso ovvero si sia concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava (comma 1), quanto per le attività autorizzate con autorizzazioni vigenti ed in esercizio al 31/12/2011 per le quali non è stato richiesto il riconoscimento di giacimento (comma 2), sia emesso previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di VIA.


Nella sostanza, tutti gli esercenti una attività estrattiva autorizzata a seguito di una procedura di VIA effettuata nel periodo precedente il 23/04/1998 ovvero successivo al 12/02/2008, giusto disposto dal comma 3 art.5 l.r.7/2012, nel caso in cui volessero presentare istanza di proroga biennale ai sensi dei commi 1 o 2, ibidem, avranno cura di presentare idonea documentazione attestante la validità del giudizio di compatibilità ambientale al momento della presentazione dell'istanza, fosse anche giudizio prorogato ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 152/2006. Il comune nella procedura di rinnovo dovrà verificare la validità del giudizio di compatibilità ambientale, che si configura quale prerequisite per la validità del titolo autorizzativo, anche di proroga.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Va da se' che ove l'attività fosse stata oggetto esclusivamente di Verifica di Assoggettabilità a VIA, cioè se, non ricadendo nei limiti di cui all'All. III let. s, la verifica di assoggettabilità a VIA si fosse conclusa senza necessità di VIA, la presentazione della copia della Determinazione Dirigenziale di non assoggettabilità risulterà documentazione sufficiente per la verifica comunale.

Nel caso invece di autorizzazioni rilasciate a seguito di una procedura di VIA effettuata nel periodo compreso tra il 23/04/1998 ed il 12/02/2008, giusto disposto dal comma 3 art.5 l.r.7/2012, la validità del giudizio di compatibilità ambientale è da intendersi pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe.

Tali modifiche apportate alla legge regionale n. 7/2012 consentiranno di evitare, in considerazione della cessata materia del contendere di cui alla sopracitata impugnativa, un contenzioso con inevitabili ripercussioni di spese sul bilancio regionale.




REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Integrazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n.7 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"

Art. 1.

(Integrazioni della legge regionale 4 aprile 2012, n.7)

1. All'articolo 5 della l.r. 4/4/2012, n.7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"2bis Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse dai Comuni previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale."

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Note di Riferimento

Nota al titolo del disegno di legge:

La legge regionale 4 aprile 2012, n.7, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" è pubblicata nel B.U.R. n.15 del 5/04/2012.


Nota all'articolo 1:

Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2012, n.7 (si vedano le note al titolo del disegno di legge), così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 5


(Norme in materia di attività di cava)

- 1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.2 (norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione), e di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.*
- 2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, e di cui all'art. 4*



comma 1 della l.r. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre.

- 2bis. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse dai Comuni previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
3. Per le istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presentate nel periodo compreso tra il 23 aprile 1998 ed il 12 febbraio 2008, che si sono concluse con un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, la durata di validità del giudizio di compatibilità ambientale è da intendersi a tutti gli effetti pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Integrazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n.7 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali."

PARERE DEL DIRETTORE


Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 17/12/12

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana."

OGGETTO: Integrazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n.7 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali."

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto


Perugia, li 18/12/2012

Assessore  Silvano Rometti

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li


L'Assessore



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA, FEDERALISMO, RISORSE
FINANZIARIE UMANE E STRUMENTALI

Ambito di coordinamento
Ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali

OGGETTO: Disegno di legge: *Integrazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n.7
"Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e
di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"*

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente, in riferimento agli indirizzi assegnati all'Ambito di Coordinamento.

Perugia, li 14 dicembre 2012

IL COORDINATORE
ERNESTA MARIA RANIERI

Perugia, li 11 GEN 2013
Per copia conforme
all'originale.

IL FUNZIONARIO

